



CITTA' DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia

Adunanza straordinaria
1^ convocazione
seduta pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 58 del 20/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA, AI SENSI DEL'ART. 11, DEL REGOLAMENTO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 22 MARZO 2016, N. 5.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, nella Sala consiliare del palazzo municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Pieranna Civera. Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Angela Maria Russo, il quale con la collaborazione della dipendente dott.ssa Francesca Zaniboni, Cat. D3, provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	Presente	n.	Cognome Nome	Presente
1	FRACCARO MARIO	si	10	CHIARI ROBERTA	si
2	MIRTO MATTEO	si	11	ROCCHI FEDERICO FAUSTO	si
3	FERRARI ANGELO	si	12	TIRABOSCHI DAVIDE	no
4	SCALVINI ARTURO	si	13	TOGNI MARCO	no
5	DE MONTE PAMELA	si	14	PEZZAIOLI MARIO	no
6	FACCIO FEDERICA MARINA	si	15	MAZZEI GIOVANNI	no
7	DANZI' GIANPAOLO	si	16	CIVERA PIERANNA	si
8	ORSINI CHIARA	si	17	ROSSI PAOLO	no
9	MARTINO GREGORIO	no			

PRESENTI: 11

ASSENTI: 6

Sono presenti gli Assessori esterni signori: Basilio Rodella, Mauro Tomasoni, Renato Baratti e Beatrice Morandi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA, AI SENSI DEL'ART. 11, DEL REGOLAMENTO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 22 MARZO 2016, N. 5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che il Regolamento Regionale della Lombardia 22 marzo 2016, n. 5 (*Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della Legge Regionale 73/89 - BURL n. 12, suppl. del 25 marzo 2016*), prescrive all'articolo 11 che il Comune adotti o adegui il regolamento di disciplina dell'attività di estetista prevedendo i seguenti contenuti:

- a) l'indicazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi; (non necessario in quanto già indicato sul S.U.A.P.);
- b) i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento dell'attività; (competenza A.T.S.);
- c) i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività; (verifiche di P.G.T.);
- d) l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;
- e) gli orari di apertura e di esercizio dell'attività;
- f) le modalità per l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni amministrative;

RITENUTO, pertanto, necessario recepire la suddetta normativa;

VISTA la bozza di *Regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività di estetista*, che si compone di n. 14 articoli, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

SENTITE le associazioni di categoria;

VISTI:

- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2015, n. 206;
- il Regolamento Regionale della Lombardia 22 marzo 2016, n. 5;
- lo Statuto Comunale;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Massimo Chiari, dirigente del dipartimento servizi finanziari;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, altresì, l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in esame, ai sensi dell'art. 49 dello stesso D.Lgs n. 267/2000;

VISTO, infine, l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 7, comma 7, lett. d), del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che la commissione consiliare "commercio, economia e lavoro, turismo" ha espresso in data 12/12/2018 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare il *Regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività di estetista*, che si compone di n. 14 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti.

Il Presidente cede la parola all'assessore Baratti, il quale fa presente che illustrerà tutti i punti all'ordine del giorno fino al punto n.13, ad eccezione del punto n. 3 già discusso ed approvato, mediante l'ausilio di slide, poi si procederà alla discussione e votazione per ogni punto all'ordine del giorno.

APERTASI la discussione nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la suddetta proposta che viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI:11

VOTI FAVOREVOLI:11

Successivamente il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

PRESENTI:11

VOTI FAVOREVOLI:11

Il Presidente proclama l'esito della votazione e quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

- 1) di approvare il *Regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività di estetista*, che si compone di n. 14 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL c.c. N 58 In Data 20/12/2018
Il Presidente Il Segretario Generale



Allegato "A"

COMUNE di MONTICHIARI

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

(ai sensi dell'art. 11, del Regolamento Regionale della Lombardia 22 marzo 2016, n. 5)

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO
COMUNALE n. 58 del 20/12 2018

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni e modalità di esercizio dell'attività
- Art. 3 Qualificazione professionale

Capo II PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- Art. 4 Inizio dell'attività
- Art. 5 Modifiche e trasferimento dell'attività
- Art. 6 Subentro nell'attività
- Art. 7 Sospensione e cessazione dell'attività

Capo III NORME IGIENICO - SANITARIE

- Art. 8 Requisiti igienico-sanotari

Capo IV TARIFFE E ORARI

- Art. 9 Tariffe
- Art. 10 Orari

Capo V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 11 Sanzioni
- Art. 12 Abusivismo
- Art. 13 Sospensione, revoca e decadenza del titolo abilitativo
- Art. 14 Abrogazione norme precedenti

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito:
 - dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dal Decreto Ministeriale 15 ottobre 2015, n. 206;
 - dal Regolamento Regionale della Lombardia 22 marzo 2016, n. 5.
2. Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11, del Regolamento Regionale della Lombardia 22 marzo 2016, n. 5.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 2

Definizioni e modalità di esercizio dell'attività

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, riportate nell'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.
3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni con esclusiva finalità di carattere terapeutico.
4. Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, ospedali, case di cura e per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni vigenti nonché al presente regolamento.
5. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.
6. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico; a coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare occasionalmente prestazioni al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.
7. E' ammesso l'esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari; gli spazi adibiti alle diverse attività devono essere ben identificati e distinti.
8. L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 3
Qualificazione professionale

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di idonea qualificazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività, salvo assenze temporanee per brevi periodi di tempo compatibili con la normale gestione aziendale (commissioni, permessi, ferie, infortuni, malattia ecc.).
3. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

CAPO II

PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 4

Inizio dell'attività

1. Chiunque intenda avviare l'attività di estetista deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.
2. Alla S.C.I.A. dovranno essere allegati:
 - documentazione atta a comprovare la qualificazione professionale del richiedente/direttore tecnico;
 - planimetria quotata dei locali in scala 1/100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi;
 - relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio.
3. La S.C.I.A. per l'attività di estetista deve essere corredata da un elenco delle apparecchiature utilizzate.
4. Il Responsabile del Servizio provvede ad informare:
 - l'Ufficio Tecnico per la verifica della conformità urbanistica e Ufficio Tributi del Comune;
 - l'A.T.S. territorialmente competente.

Art. 5

Modifiche e trasferimenti dell'attività

1. Ogni modifica dei locali dovrà essere preventivamente segnalata mediante apposita S.C.I.A. che il S.U.A.P. provvederà a trasmettere all'A.T.S. competente.
2. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; dovrà essere allegata la planimetria dei locali in scala 1/100 col layout e la relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature utilizzate.

Art. 6

Subentro nell'attività

1. E' ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di estetista; il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro al S.U.A.P. del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; oltre alla documentazione prevista per l'avvio dell'attività andrà allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).
2. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.
3. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/1990.

Art. 7
Sospensione e cessazione dell'attività

1. L'attività di estetista può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno in caso di comprovata necessità; a tale scopo deve essere trasmessa, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al S.U.A.P. con l'indicazione del periodo di sospensione.
2. Coloro che intendono cessare l'attività dovranno presentare, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al S.U.A.P.

CAPO III

NORME IGIENICO - SANITARIE

Art. 8

Requisiti igienico-sanitari

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti contenute nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità e sono accertati e verificati dall'ATS territorialmente competente.
2. Devono essere, inoltre, rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività riportati nell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 5/2016.

CAPO IV TARIFFE E ORARI

Art. 9

Tariffe

1. Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela all'interno dei locali.

Art. 10

Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali possono essere stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'unità locale.
4. Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni.

CAPO V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle normative previste in materia, chiunque violi le disposizioni di cui al presente titolo è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Comune di Montichiari è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/1981, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Art. 12 **Abusivismo**

1. Il Comune ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza valido titolo abilitante. Decorso 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13 **Sospensione, revoca e decadenza del titolo abilitativo**

1. L'attività di estetista può essere sospesa dal Comune per violazioni delle disposizioni vigenti in materia.
2. La revoca e/o la decadenza del titolo abilitativo (autorizzazione/SCIA) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
3. Qualora venga meno la figura del responsabile tecnico deve essere data specifica e immediata comunicazione al SUAP; solo in tale caso al titolare sono concessi 30 giorni per nominare un nuovo responsabile tecnico, in possesso dei requisiti professionali abilitanti ed inoltrare apposita comunicazione di sostituzione al SUAP. Decorso tale termine, il Comune procede ad emettere motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Il titolo viene dichiarato decaduto qualora il titolare sospenda l'attività per oltre un anno, salvo proroga per un altro anno in caso di comprovata necessità.

Art. 14 **Abrogazione norme precedenti**

1. Con l'approvazione del presente regolamento, s'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia, in particolare il "*Regolamento comunale per l'esercizio della attività di estetista*" approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 12 dicembre 2003.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS N.267/2000
in merito alla deliberazione avente per oggetto:**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA, AI SENSI DEL'ART. 11, DEL REGOLAMENTO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 22 MARZO 2016, N. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui sopra.

Montichiari, li 18/12/2018



Il dirigente
Dott. Giovanni Massimo Chiari

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui sopra.

Montichiari, li 18/12/2018



Il dirigente
Dott. Giovanni Massimo Chiari

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 7 LETT. D) DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

La sottoscritta dott.ssa Angela Maria Russo, Segretario del Comune di Montichiari attesta la legittimità del provvedimento proposto.


Montichiari, li 18/12/2018



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Pieranna Civera



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo



ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune
il 21 DIC, 2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montichiari, li 21 DIC, 2018



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

, ai sensi dell'art. 134,

Montichiari, li



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo

